

Resistente: Consiliul Superior al Magistraturii

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 <sup>(1)</sup>, debba essere considerato un atto compiuto da un'istituzione dell'Unione ai sensi dell'articolo 267 TFUE, sulla cui interpretazione la Corte di giustizia dell'Unione europea può essere chiamata a pronunciarsi.
- 2) Se il contenuto, la natura e la durata nel tempo del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientrino nell'ambito di applicazione del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, firmato dalla Romania a Lussemburgo il 25 aprile 2005. Se i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania.
- 3) Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che l'obbligo, per la Romania, di rispettare i requisiti imposti dalle relazioni elaborate nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito con la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, rientrino nell'obbligo dello Stato membro di rispettare i principi dello Stato di diritto.
- 4) Se l'articolo 2 TUE e, più in particolare, l'obbligo di rispettare i valori dello Stato di diritto ostino a una normativa che istituisce e organizza la direzione incaricata delle indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario, nell'ambito della procura presso l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, Romania), a causa della possibilità che venga esercitata una pressione indiretta sui magistrati.
- 5) Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), osti alla creazione di una direzione per le indagini sui reati commessi all'interno del sistema giudiziario, nell'ambito della procura presso l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia), tenuto conto delle modalità di nomina/revoca dei procuratori appartenenti a tale direzione, delle modalità di esercizio delle funzioni all'interno di quest'ultima nonché delle modalità di attribuzione della competenza, in relazione al numero esiguo di posti nell'organico della direzione medesima.

---

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU 2006, L 354, pag. 56).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 20 febbraio 2019 — DY

(Causa C-138/19)

(2019/C 187/38)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

### Parti

Ricorrente: DY

Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

con l'intervento di: Finanzpolizei

### Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi <sup>(1)</sup> e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE <sup>(2)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale o la mancata dichiarazione all'ufficio centrale di coordinamento, sono previste ammende molto elevate, in particolare, elevate sanzioni minime applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.
2. Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:  
  
Se l'articolo 56 TFUE nonché la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell'impiego di manodopera transfrontaliera, ostano all'irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.
3. Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in caso di cessazione anticipata e/o interruzione dell'attività temporanea nello Stato ospitante preveda una dichiarazione obbligatoria di modifica all'ufficio centrale di coordinamento.
4. In caso di risposta negativa alla terza questione:  
  
Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non preveda un termine ragionevole per la dichiarazione di modifica.
5. Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, anche presentando a posteriori documenti appropriati e pertinenti entro un termine ragionevole, non si consideri soddisfatto il requisito inerente alla messa a disposizione di documenti.
6. Se l'articolo 56 TFUE e l'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale ai prestatori di servizi stranieri venga richiesto di presentare documenti che oltrepassano quelli citati all'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, che non sono né pertinenti né opportuni e che non sono meglio specificati nel diritto nazionale, quali ad esempio: registri salariali, estratti del conto retribuzioni, buste paga, certificati di ritenuta di imposta, registrazione e cancellazione, assicurazione malattia, elenco delle notifiche e delle maggiorazioni liquidate, documentazione relativa all'inquadramento retributivo, attestati.

<sup>(1)</sup> GU 1997, L 18, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2014, L 159, pag. 11)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria)  
il 20 febbraio 2019 – DY**

**(Causa C-139/19)**

(2019/C 187/39)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landesverwaltungsgericht Steiermark